

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1018 del 02/03/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. MONDINI THEA per l'impianto destinato ad attività di Attività agricola, con trasformazione di prodotti agricoli e allevamento cavalli, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Viara n. SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1092 del 02/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **AZ.AGR. MONDINI THEA** per l'impianto destinato ad attività di Attività agricola, con trasformazione di prodotti agricoli e allevamento cavalli, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Viara n. SNC.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **AZ.AGR. MONDINI THEA** (C.F. 02189081207 e P.IVA 02189081207) per l'impianto destinato ad attività di Attività agricola, con trasformazione di prodotti agricoli e allevamento cavalli, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Viara n. SNC, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate per legge alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 152/2006** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

- dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la **AZ.AGR. MONDINI THEA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **AZ.AGR. MONDINI THEA** (C.F. 02189081207 e P.IVA 02189081207) con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Viara n. 9221, per l'impianto sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Viara n. SNC, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Castel San Pietro Terme in data 06/09/2021 (Prot. n. 23058) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23427 del 09/09/2021 (pratica SUAP n. 6/AUA/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/09/2021 al PG/2021/139073 e confluito nella **Pratica SINADOC 25496/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24688/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/09/2021 al PG/2021/148547, ha trasmesso nulla osta urbanistico ed edilizio del Comune di Castel San Pietro Terme ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/160904 del 19/10/2021, a seguito di quanto richiesto da ARPAE-APAM con nota PG/2021/158440 del 13/10/2021, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26856/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/10/2021 al PG/2021/159551, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota del 26/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/11/2021 al PG/2021/182680, ha prorogato i termini per la presentazione delle integrazioni documentali così come richiesto dalla Società in data 23/11/2021 (prot. SUAP n. 30739/2021).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/18033 del 03/02/2022, riscontrata l'assenza delle integrazioni documentali richieste e necessarie al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, ha provveduto a richiedere al SUAP l'emissione di una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10Bis della L.241/1990.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2987/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/02/2022 al PG/2022/20739, ha provveduto ad emettere nei confronti della società la comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10Bis della L.241/1990.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3913 del 17/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/02/2022 al PG/2022/26854, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 17/02/2022 (Prot. SUAP n. 3820), al fine del superamento dei motivi ostativi al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/30218 del 23/02/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, verificato che lo stabilimento è escluso dall'obbligo di presentare documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 ai sensi del D.P.R. 227/2011 (in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B, punto 37, del D.P.R. medesimo), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 0,00 in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato A).

Bologna, data di redazione 01/03/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZIENDA AGRICOLA MONDINI THEA
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Viara n. SNC

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato, ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett.c) del D.Lgs. 152/2006, come "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche", costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche dall'attività di lavorazione lavanda e miele e di acque reflue domestiche da servizi igienici a servizio della medesima attività, preventivamente trattate mediante un sistema costituito da un degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico anaerobico.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
2. Vengano posizionati dei sistemi di trattamento adeguatamente dimensionati secondo quanto indicato nella DGR Emilia Romagna 1053/2003 tabella A sulla base degli AE da servire: la fossa Imhoff (vasca costituita da 2 scomparti, almeno 250 lt per AE), il pozzetto degrassatore (50 lt per AE). Si accetta il filtro batterico anaerobico proposto quale sistema di trattamento finale in quanto la tipologia e la quantità di reflui scaricati è compatibile con tale sistema di trattamento. Il dimensionamento deve essere calcolato con superficie del filtro

$m^2 = \text{numero AE} : h^2$.

3. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
 - b) Il fosso campestre individuato come corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
 - c) Non siano aumentati gli abitanti serviti.
 - d) Siano adottate tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
 - e) Nel caso in cui, in fase di realizzazione della linea di trattamento dei reflui o successivamente, vi siano modifiche a quanto autorizzato (tipologia manufatti, linea di trattamento, punto di scarico, numero di abitanti equivalenti) dovrà essere presentata al SUAP una modifica dell'autorizzazione in essere, comprensiva di nuova relazione tecnica descrittiva delle modifiche e nuova planimetria.
 - f) Qualora si utilizzino, dovrà essere prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi.**
 - g) Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
 - h) L'attività di allevamento equini e lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
8. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore.
9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 06/09/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Pratica Sinadoc 25496/2021

Documento redatto in data 01/03/2022

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZIENDA AGRICOLA MONDINI THEA
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Viara n. SNC

ALLEGATO B

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Esiti della valutazione

L'Azienda Agricola Mondini Thea è titolare di un allevamento di cavalli, di futuro avvio, dimensionato per un massimo di 5 capi adulti, che stazioneranno nella struttura per un massimo di 6 mesi, il cui obiettivo è allevamento e addestramento degli animali.

La documentazione tecnica allegata contiene una dichiarazione dell'azienda che gli effluenti zootecnici originati dall'allevamento vengono interamente ceduti ad altra azienda agricola per la loro successiva utilizzazione agronomica, pertanto la Az. Agr. Mondini Thea è esclusa dall'obbligo di comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017. Riguardo al dimensionamento delle strutture di allevamento e di sotccaggio degli effluenti esse dovranno essere realizzate e dimensionate nel rispetto dei parametri indicati nel medesimo Regolamento Regionale.

Visto che il Comune di Castel San Pietro Terme non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata a:
 - a) Realizzare I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei letami secondo i “Requisiti Tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e dei letami provenienti dagli allevamenti zootecnici” secondo il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n.3.
 - b) Qualora gli effluenti di allevamento vengano utilizzati ai fini agronomici a rispettare le norme previste nel Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n.3.
2. L'attività di allevamento equini e lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 06/09/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Pratica Sinadoc 25496/2021

Documento redatto in data 01/03/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.